SENTENZA. n. 322/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Ciaramella Presidente

Alessandra Sanguigni Consigliere

Francesco Maffei Consigliere – relatore

SENTENZA

sull'istanza di rito abbreviato presentata nel giudizio in materia di responsabilità, iscritto al n. **80357** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di **X X** (OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS, alla Via OMISSIS, elettivamente domiciliato in Pomezia (RM), alla Via Roma n. 18, presso lo studio dell'Avv. Massimo Aureli (massimo.aureli@oav.legalmail.it) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.

VISTI l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti di causa.

UDITI, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa

Daniela Martinelli, il relatore, Cons. Francesco Maffei, il V. P. G. Laura Monfeli, e l'Avv. Massimo Aureli, per il convenuto, e l'Avv. Gianna Fiore, per l'INPS.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'odierno convenuto, all'epoca dei fatti dipendente dell'INPS, è stato contestato, con atto di citazione depositato in data 01.07.2024, un danno indiretto cagionato all'Amministrazione di appartenenza, pari a € 16.549,11, derivante da indebiti accessi massivi dallo stesso effettuati alle banche dati dell'Istituto di appartenenza con conseguente di divulgazione di dati, sensibili e riservati, a terzi non legittimati.

Da verifiche ispettive interne è risultato, infatti, che il convenuto, nel periodo compreso da luglio OMISSIS a maggio OMISSIS, in orario di servizio, in modo continuativo e giornaliero, avrebbe eseguito 31.150 accessi abusivi - tra visualizzazioni e stampe di estratti contributivi - afferenti a posizioni di soggetti non rientranti nella competenza del suo Ufficio; tali estratti venivano poi consegnati, dietro compenso in denaro, a un collaboratore di un ufficio di consulenza esterno.

Per queste condotte, il convenuto è stato sottoposto

a procedimento disciplinare, nel corso del quale ha ammesso i fatti contestati; il procedimento si è concluso con l'applicazione della sanzione del licenziamento senza preavviso, provvedimento che è stato confermato dal giudice del lavoro, davanti al quale l'interessato aveva presentato ricorso.

Il danno erariale indiretto contestato in questa sede è costituito dal danno da disservizio comprensivo sia del danno da interruzione del nesso sinallagmatico, pari a € 6.226,54, corrispondente alla retribuzione del tempo lavorativo sottratto all'ordinaria attività di servizio, e sia del danno da alterazione burocratica e organizzativa, quantificato in € 2.243,82, conseguente all'attività che l'Amministrazione si è trovata costretta a svolgere in conseguenza delle condotte contestate al dipendente; ai suddetti importi sono state aggiunte le spese per le attività di difesa legale, nel processo davanti al giudice del lavoro, assunte dall'Avvocatura INPS e quantificate in € 8.078,75.

Con memoria depositata il 27.06.2024, il convenuto si è costituito in giudizio richiamando l'istanza presentata il 29.05.2024 per la definizione alternativa del giudizio, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., mediante il pagamento della somma complessiva

di € 7.000 e rilevando che, essendogli stato contestato un danno da disservizio, non sussisterebbe la preclusione del doloso arricchimento del danneggiante; sulla suddetta istanza il Pubblico ministero, in data 29.05.2024, ha espresso parere favorevole.

In data 16.09.2024, l'INPS ha depositato atto di intervento adesivo chiedendo l'accoglimento delle ragioni della Procura contabile.

All'esito dell'udienza camerale dell'8.10.2024, la Sezione, in sede di sommaria cognizione, con decreto n. OMISSIS del OMISSIS, ha accolto la richiesta presentata dal convenuto determinando nell'importo di € 7.000,00 la somma dovuta dallo stesso per la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 130 c.g.c, fissando altresì in giorni trenta, decorrenti dalla data di comunicazione del decreto stesso, il termine per il versamento dell'importo sopra indicato, con onere a carico del richiedente di deposito in Segreteria, entro il successivo termine di dieci giorni, della ricevuta del versamento ai fini della definizione del giudizi.

È stata, quindi, fissata l'udienza del 18.03.2025 per la verifica dell'intervenuto tempestivo pagamento e per l'eventuale discussione di merito.

Con nota depositata in data 28.10.2024, la Difesa del convenuto ha prodotto copia del bonifico con il quale lo stesso ha dato esecuzione al decreto n. OMISSIS e copia della relativa attestazione dell'INPS di avvenuto pagamento.

All'esito della discussione, durante la quale si è preso atto dell'intervenuto pagamento, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'art.130, comma 1, del codice della giustizia contabile prevede che "*In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione*".

I successivi commi 6 e 7 prevedono inoltre che "*Il Collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta,*

motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell'entità del danno…. In caso di accoglimento della richiesta, il Collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata".

Il comma 8 statuisce, infine, che "*il Collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese*".

Il comma 9 definisce espressamente "*non impugnabile*" la sentenza pronunciata in primo grado.

2. Nel caso di specie, l'intervenuta ammissione del convenuto al rito abbreviato è stata puntualmente seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata fissata nel Decreto n. OMISSIS, come comprovato dalla documentazione depositata agli atti del giudizio.

3. Sussistono, pertanto, i presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c.

4. Siffatta modalità di definizione del giudizio, ad

avviso di questa Corte, non è riconducibile né ad un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, a ciò ostando l'intervenuto pagamento solo di una "quota parte" dell'iniziale pretesa attorea azionata con l'atto di citazione; né ad una ipotesi di estinzione del giudizio, non rientrando tra le ipotesi tipizzate dal Codice di rito agli artt. 110 e 111.

Peraltro, l'estinzione del processo non estingue l'azione (art. 111, comma 5, c.g.c.) e, quindi, si palesa incompatibile con la finalità sostanzialmente definitoria del giudizio abbreviato.

Muovendo da tali premesse, il Collegio, in linea con la giurisprudenza assolutamente maggioritaria, ritiene che detto provvedimento definitorio debba necessariamente essere un provvedimento di merito, integrante una specifica modalità di "definizione alternativa del giudizio", secondo la lettera e le finalità dell'art. 130, comma 1, c.g.c. (*ex plurimis*, cfr. Sez. giur. Lazio, n. 234/2019; Sez. giur. Lombardia, n. 29/2018, n. 180/2017 e n. 181/2017; Sez. giur. Sardegna, n. 120/2017).

5. Ai fini della regolazione delle spese ai sensi dell'art 130, comma 8, il Collegio, tenuto conto della natura della fattispecie, le pone a carico di

quest'ultimo, nella misura determinata dal funzionario di Segreteria con nota a margine del presente atto ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

PQM

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c., nei confronti del convenuto X X e, per l'effetto, dichiara che nulla è più dovuto dallo stesso in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa di cui all'atto di citazione in epigrafe.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla sentenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza

stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 18 marzo 2025.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

(Francesco Maffei) (Antonio Ciaramella)

(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 03 luglio 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

f.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **285,10 (duecentottantacinque/10).**

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente